

UNADIS
UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

STATUTO UNADIS
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato
il sindacato dei dirigenti dello Stato

TITOLO I
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Articolo 1
Definizione

1. L'Unione Nazionale Dirigenti dello Stato – U.NA.DI.S - è l'organizzazione sindacale unitaria, libera, apartitica e non confessionale, dei dirigenti dello Stato.

Articolo 2
Costituzione e sede


1. L'Unione Nazionale Dirigenti dello Stato, costituita in data 18 giugno 1992, a seguito di modifica di denominazione del Sindacato Nazionale dei Dirigenti dello Stato - SI.NA.DI.S., ha sede in Via Quintino Sella, 41, 00187 Roma, di seguito denominata Unione o Sindacato.

Articolo 3
Durata

1. La durata dell'Unione Nazionale Dirigenti dello Stato è a tempo indeterminato.

Articolo 4
Scopi

1. L'Unione Nazionale Dirigenti dello Stato, anche in qualità di agente contrattuale, si prefigge i seguenti scopi:
 - a) contribuire allo sviluppo e al progresso morale, civile, sociale della Nazione e dell'Unione Europea;
 - b) rappresentare, difendere e tutelare sindacalmente gli interessi generali dei dirigenti, sul piano professionale, economico e morale, nonché nelle controversie che dovessero insorgere con la rispettiva amministrazione;
 - c) promuovere ed attuare qualsiasi iniziativa che porti alla valorizzazione, all'aggiornamento, al perfezionamento professionale della dirigenza statale ed allo scambio di idee e di esperienze dei propri aderenti;



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

- d) favorire il processo di aggregazione sindacale, anche a livello confederale, dei dirigenti pubblici e di unificazione della loro rappresentanza, anche tramite la partecipazione ad altre forme associative comunque denominate aventi gli stessi interessi generali, scopo associativo e valori fondativi.

TITOLO II **GLI ISCRITTI**

Articolo 5 ***Ammissione***


1. Possono essere iscritti al sindacato i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, delle Agenzie, delle Autorità, degli Enti Pubblici non Economici, i Segretari Comunali, nonché i professionisti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro dei dirigenti, in servizio e in quiescenza.
- 1- bis. Possono essere iscritti i dipendenti di ruolo delle Agenzie Fiscali che svolgano o abbiano svolto incarichi di funzioni dirigenziali.
2. Per la durata dell'incarico, possono essere iscritti anche tutti coloro ai quali è affidato un incarico dirigenziale, qualora il relativo rapporto di lavoro, trattamento economico compreso, sia definito in base alle norme del CCNL dei dirigenti.
3. A partire dalla data di inizio del corso – concorso e fino all'effettiva assunzione in servizio in qualità di dirigenti, possono essere iscritti i vincitori di concorsi per l'ammissione ai corsi-concorsi di reclutamento dirigenziale. Tali iscritti non sono tenuti al contributo associativo di cui al successivo art.7 e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo. L'iscrizione decade automaticamente con il mancato superamento del corso – concorso.

Articolo 6 ***Obblighi***

1. L'iscrizione al Sindacato si realizza con la sottoscrizione della delega e con l'ammissione da parte della Segreteria Nazionale. I casi di non ammissione vengono deliberati dalla Segreteria Nazionale e sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo.
2. L'iscrizione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi statutari.

Articolo 7 ***Quota associativa***

1. Gli iscritti sono tenuti a corrispondere una quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo.



Articolo 8

Perdita della qualità dell'iscritto

1. La qualità d'iscritto si perde:
 - a) per recesso volontario;
 - b) per espulsione deliberata, per grave inadempienza degli obblighi imposti dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Collegio dei Proviviri.

**TITOLO III
GLI ORGANI**

**CAPO I
GLI ORGANI DELL'UNIONE**

Articolo 9


Individuazione degli organi

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) il Congresso
 - b) il Segretario Generale
 - c) il Presidente;
 - d) il Presidente onorario;
 - e) il Consiglio Direttivo;
 - f) la Segreteria Nazionale;
 - g) gli Organismi periferici di cui all'art. 27;
 - h) il Collegio dei Revisori dei conti;
 - i) il Collegio dei Proviviri.

**CAPO II
IL CONGRESSO E IL PRESIDENTE**

**Articolo 10
*Composizione***

1. Al Congresso possono partecipare tutti coloro che risultano iscritti alla data del primo giorno del mese del suo svolgimento. Per la regolare costituzione del Congresso è necessario che sia presente almeno un decimo degli iscritti, a condizione che ne rappresentino, anche mediante delega, almeno un quinto.



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Articolo 11

Poteri

1. Spetta al Congresso:
 - a) approvare il regolamento dei lavori congressuali;
 - b) approvare lo Statuto e le sue modifiche proposte dal Consiglio Direttivo, salva l'ipotesi di cui all'art. 17, comma 2, lettera l);
 - c) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nel rispetto del limite massimo di cui al successivo art.16, comma 1;
 - d) eleggere il Segretario Generale, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri;
 - e) determinare gli indirizzi generali dell'azione sindacale.

Articolo 12

Convocazione

1. Il Congresso si riunisce ogni quattro anni in via ordinaria e, in via straordinaria, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto degli iscritti.
2. La convocazione ordinaria deve avvenire entro il quarto trimestre dell'ultimo anno del triennio, mentre quella straordinaria deve avvenire non oltre tre mesi dalla richiesta.
3. Il Congresso è convocato dal Presidente, d'intesa con la Segreteria Nazionale, con invito da diramare almeno quindici giorni prima del suo inizio.
4. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo.

Articolo 13


Adempimenti iniziali e norme di svolgimento del Congresso

1. La regolare costituzione del Congresso è dichiarata dal Presidente dell'Unadis, che lo presiede ed ha effetto per tutta la sua durata.
2. I lavori iniziano con l'elezione della Segreteria del Congresso.
3. Il Congresso approva il Regolamento che ne disciplina lo svolgimento.
4. I lavori del Congresso proseguono con la relazione del Segretario Generale uscente.
5. Le deliberazioni congressuali sono assunte a maggioranza dei presenti, computando anche le deleghe. A tal fine, gli iscritti presenti possono esercitare il diritto di voto per non più di cinque deleghe.

Articolo 14

Funzioni del Presidente

1. Su richiesta della Segreteria Nazionale, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e il Congresso e li presiede; del Congresso dichiara altresì la regolare costituzione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte da un iscritto individuato dalla Segreteria Nazionale.



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

2. Il Presidente propone alla Segreteria Nazionale ogni iniziativa utile per la realizzazione degli scopi dell'Unadis di cui all'articolo 4 e, su richiesta della Segreteria:
 - a) coordina gruppi di lavoro su tematiche di particolare rilevanza e/o complessità;
 - b) collabora con l'attività di gestione del Sindacato per specifiche materie;
 - c) supporta l'organizzazione su questioni determinate.

Articolo 15 ***Presidente onorario***

1. È Presidente onorario chi ha rivestito il ruolo di Presidente o Segretario generale di Unadis per almeno due mandati.
2. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni degli organismi associativi, senza diritto di voto, e può contribuire alla promozione di tutte le iniziative ed eventi dell'Unadis, nonché allo sviluppo dei rapporti istituzionali.
3. L'individuazione del Presidente onorario è effettuata in sede congressuale fra coloro che possiedono i requisiti di cui al comma 1.


CAPO III ***IL CONSIGLIO DIRETTIVO***

Articolo 16 ***Composizione del Consiglio Direttivo***

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero massimo di cinquanta componenti, eletti dal Congresso, oltre ai componenti di diritto.
2. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, oltre al Segretario Generale, il Presidente, il Presidente onorario e il Tesoriere.
3. La composizione del Consiglio Direttivo deve assicurare adeguata rappresentanza delle Aree di provenienza degli iscritti, in servizio e in quiescenza, nonché il rispetto delle pari opportunità.
4. Il componente del Consiglio Direttivo che non intervenga a due riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dallo stesso Consiglio.

Articolo 17 ***Poteri***

1. Il Consiglio Direttivo verifica l'attuazione, da parte della Segreteria Nazionale, degli indirizzi generali deliberati dal Congresso e vigila sulla gestione del Sindacato tra un Congresso e l'altro.
2. Al Consiglio Direttivo spetta, tra l'altro:




UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

- a) definire il numero, escluso il Segretario Generale e gli altri componenti di diritto, dei componenti della Segreteria Nazionale, tra un minimo di sei e un massimo di un quarto del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere, su proposta del Segretario Generale, la Segreteria Nazionale;
 - c) eleggere tra gli iscritti il Tesoriere;
 - d) nominare fra i componenti del Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale, eventuali membri mancanti della Segreteria Nazionale;
 - e) nominare fra gli iscritti, su proposta della Segreteria Nazionale, i propri membri mancanti entro il numero stabilito dal Congresso;
 - f) deliberare sulla convocazione, in via straordinaria, del Congresso;
 - g) compiere gli atti di straordinaria amministrazione;
 - h) deliberare la quota associativa;
 - i) approvare il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario annuale;
 - j) proporre al Congresso la modifica dello Statuto;
 - k) proporre al Congresso il regolamento Congressuale;
 - l) ratificare la variazione della Sede del Sindacato, deliberata dalla Segreteria Nazionale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del presente Statuto, adottando le conseguenti modifiche statutarie in parte qua;
 - m) in caso di dimissioni, eleggere il nuovo Segretario generale, come previsto dall'art. 22, comma 4.
3. Il Consiglio Direttivo delibera, su proposta della Segreteria Nazionale, la partecipazione ad altre forme associative comunque denominate aventi gli stessi interessi generali, scopo associativo e valori fondativi e le eventuali modifiche statutarie *in parte qua*.
 4. Il Consiglio Direttivo designa su proposta della Segreteria nazionale i rappresentanti all'interno degli organi direttivi delle associazioni anche confederali a cui partecipa Unadis.

Articolo 18 **Convocazione**

1. Il Consiglio Direttivo, su richiesta della Segreteria Nazionale, è convocato dal Presidente, che lo presiede.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce due volte l'anno in via ordinaria, di norma a cadenza semestrale, e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario la Segreteria Nazionale, ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione straordinaria deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
4. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonché la data, l'ora e il luogo.
5. La prima adunanza, successiva al Congresso, è convocata e presieduta dal Presidente eletto.



Articolo 19
Validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo è validamente insediato quando siano presenti almeno tre quinti dei suoi componenti, anche mediante delega. Il Presidente dichiara la regolare costituzione del Direttivo che ha effetto per tutta la sua durata.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti computando anche le deleghe.
3. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.


Articolo 20
Votazioni

1. Per l'elezione alle cariche di competenza del Consiglio Direttivo, le candidature devono essere presentate e sottoscritte dagli interessati per accettazione, prima delle votazioni.
2. La votazione avviene a scrutinio palese.
3. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Il verbale di ogni adunanza è sottoscritto dal Presidente.
- 5.

CAPO IV
IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 21
Compiti e funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha la rappresentanza e firma del sindacato; in particolare, è titolare delle seguenti prerogative:
 - a) cura la rappresentanza in giudizio;
 - b) mantiene i rapporti con gli organi di governo e con le altre organizzazioni sindacali;
 - c) convoca, presiede e coordina la Segreteria Nazionale ed assegna al suo interno gli incarichi previsti;
 - d) nomina e coordina le delegazioni trattanti nelle varie Amministrazioni;
 - e) costituisce e nomina gli organismi di cui all'art. 27.




CAPO V
LA SEGRETERIA NAZIONALE

Articolo 22
Composizione

1. La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale, che la presiede e dai componenti eletti, su proposta del Segretario stesso, dal Consiglio Direttivo. Fanno parte di diritto della Segreteria Nazionale il Presidente e il Tesoriere.
2. Il Segretario Generale attribuisce, fra i componenti della Segreteria Nazionale, gli incarichi di Vice Segretario Generale, in numero massimo di due, di cui uno con funzioni di vicario e uno di Segretario organizzativo, nonché altre responsabilità operative eventualmente ritenute necessarie. Il Segretario Generale, infine, può attribuire altre responsabilità operative a iscritti o esperti che non fanno parte della Segreteria Nazionale.
3. In caso di impedimento temporaneo del Segretario generale, previa comunicazione formale da presentare alla Segreteria nazionale, subentra nella carica il Vice Segretario generale vicario, con tutti i poteri fino al termine dell'impedimento.
4. In caso di dimissioni del Segretario generale, il Presidente su proposta della Segreteria Nazionale convoca, in via straordinaria, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Segretario generale, che resta in carica fino al successivo Congresso nazionale, da scegliersi tra i componenti del Consiglio direttivo stesso come individuati nell'art. 16. Fino all'elezione del nuovo Segretario generale svolge le funzioni, con tutti i poteri, il Vice Segretario generale vicario.
5. Il componente della Segreteria che non intervenga a due riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla stessa Segreteria.
6. I componenti della Segreteria nazionale sono privi di rappresentanza ed operano solo ed esclusivamente su delega del Segretario generale.

Articolo 23
Poteri

1. Spetta alla Segreteria Nazionale:
 - a. chiedere al Presidente di convocare il Consiglio Direttivo e il Congresso nei casi indicati dal presente Statuto;
 - b. assumere le determinazioni o le iniziative necessarie per l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo;
 - c. affidare incarichi di rappresentanza sindacale di settori o di parti del territorio nazionale;



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

- d. validare, per la successiva approvazione del Consiglio Direttivo, il bilancio di previsione annuale per l'anno successivo e il rendiconto dell'anno precedente nonché la relazione sull'attività, atti predisposti dal Tesoriere;
 - e. compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
 - f. proporre al Consiglio Direttivo la partecipazione ad altre forme associative comunque denominate aventi gli stessi interessi generali, scopo associativo e valori fondativi;
 - g. variare la sede del Sindacato che in ogni caso deve essere fissata a Roma;
 - h. nominare uno o più addetti stampa stabilendone il relativo compenso. L'addetto stampa può partecipare alle riunioni degli organi statutari senza diritto di voto;
 - i. costituire gruppi di lavoro tematici composti da dirigenti iscritti all'Unadis, che supportano la Segreteria nell'approfondimento di specifiche tematiche.
2. Nei casi di eccezionale gravità ed urgenza, con esclusione di quanto previsto all'art. 17, comma 2, lett. m), la Segreteria può operare con i poteri del Consiglio Direttivo; in tal caso, le decisioni dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva.

Articolo 24 ***Convocazione***


1. La Segreteria Nazionale si riunisce, di norma, una volta al mese in via ordinaria e, in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga necessario il Segretario Generale o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonché il giorno, l'ora ed il luogo.

Articolo 25 ***Validità delle deliberazioni***

1. La Segreteria Nazionale può deliberare validamente quando vi sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Il processo verbale delle riunioni è sottoscritto dal Segretario Generale.

Articolo 26 ***Votazioni***

1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; le astensioni non si computano per la determinazione della maggioranza.
2. In caso di parità, prevale il voto del Segretario Generale.



Articolo 27
Organi periferici

1. Costituiscono Organismi locali di Unadis, anche ai fini della normativa di cui allo Statuto dei lavoratori ed in particolare dell'art. 28 della legge n. 300/1970, quelli individuati dal Segretario generale, operanti in ambito territoriale e/o aziendale.
2. Il loro funzionamento è regolato da appositi regolamenti, approvati dalla Segreteria nazionale.
3. Gli Organismi locali possono agire autonomamente in giudizio per la tutela di cui all'art. 28 della Legge n. 300/1970 nell'ambito locale e/o aziendale di riferimento, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti di cui al comma 2.


CAPO VI
ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 28
Il Collegio dei Revisori

1. L'organo di revisione dell'Unione è costituito da tre Revisori dei conti effettivi e da due supplenti, eletti ogni quattro anni dal Congresso.
2. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente.
3. I revisori dei conti:
 - a) vigilano sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Unione, eseguendo verifiche di cassa e contabili;
 - b) riscontrano l'esattezza e la veridicità dei dati esposti nei bilanci consuntivi e li controfirmano.

Articolo 29
Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dal Congresso Nazionale ogni quattro anni, tra gli iscritti di norma con almeno cinque anni di appartenenza al Sindacato e che diano affidamento per probità e spirito associativo.
2. Essi non devono rivestire cariche all'interno della struttura.
3. Nella seduta di insediamento il collegio elegge al suo interno il proprio Presidente.



Articolo 30

Compiti e funzioni del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di esame dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari presentati dagli iscritti.
2. La funzione statutaria di cui al presente comma è esercitata mediante osservazioni e rilievi, nei casi di rilevate inosservanze ed inadempienze, da notificarsi al Segretario Generale ed eventualmente al Consiglio Direttivo Nazionale, per gli adempimenti o le iniziative di competenza.
3. Qualora lo ritenga opportuno, può chiedere che le questioni notificategli siano sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale e, se necessario, che esso sia convocato in seduta straordinaria.
4. I ricorsi degli iscritti contro i provvedimenti disciplinari devono essere esaminati e decisi dal Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga di altri trenta giorni, nel caso di imprescindibile necessità istruttoria.
5. Nel caso di accoglimento totale e parziale, la decisione, adeguatamente motivata, sarà notificata all'Organo che ha adottato il provvedimento perché si adegui o, diversamente, rimetta la questione al Congresso Nazionale.
6. In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo.

Articolo 31


Sanzioni

1. Nei casi d'inadempienze di minore gravità sono irrogate all'iscritto le seguenti sanzioni:
 - a) censura, con eventuale rimozione da incarichi e cariche;
 - b) sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto, con corrispondente destituzione da ogni carica e/od incarico.
2. Il provvedimento è adottato dalla Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Articolo 32

Motivazione ed appello

1. I provvedimenti previsti dagli articoli 8, comma 1, lettera b), e 31 devono essere motivati a pena di nullità.
2. Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'iscritto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione.
3. Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento.



TITOLO IV

IL PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 33 ***Il patrimonio***

1. Il patrimonio sociale è formato:
 - a) dai beni mobili ed immobili che comunque pervengano all'Unione;
 - b) dalle eccedenze annue di bilancio;
 - c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.
2. Ogni anno deve essere fatto regolare inventario del patrimonio sociale da trascrivere in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali.


Articolo 34 ***Bilancio preventivo e consuntivo***

1. Prima della fine di ogni anno, il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno successivo da sottoporre al Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.
2. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, lo mette a disposizione dei revisori dei conti con tutti i documenti giustificativi per i controlli di loro spettanza per poi sottoporlo all'esame del Consiglio Direttivo per la sua approvazione.
3. Il bilancio approvato dal Consiglio Direttivo è pubblicato in apposita sezione del sito www.unadis.it.
4. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di amministrazione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V ***SCIoglIMENTO***

Articolo 35 ***Scioglimento dell'Unione***

1. L'Unione può essere sciolta con deliberazione del Congresso.



2. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta per legge.

TITOLO VI
NORME GENERALI E FINALI

Articolo 36
Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche ricoperte nell'Unione sono gratuite.
2. Ai componenti degli organi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e, solo per attività che comportino pregiudizi economici o impegno particolare, riconosciuti dalla Segreteria Nazionale, spetta un indennizzo, la cui misura è stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario Generale.

Articolo 37
Rinvio

1. Per quanto eventualmente non previsto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 38
Disposizione finale

1. Il presente Statuto abroga e sostituisce integralmente e a tutti gli effetti lo Statuto approvato nel Congresso del 12 e 13 giugno 2015.

Approvato nel Congresso del 29 e 30 novembre 2024